



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)
Via Vittorio Veneto 28 – CAP 25073

Ordinanza del Sindaco

N. 6 del 28-05-2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

Il Sindaco

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

VISTA L'INTESA, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

RICHIAMATA la nota dell'ATS Brescia del 29/08/2026 prot. 0043033, la D.G.R n. XII/5589 del 30/12/2025 e la nota regionale prot. N. G1.2026.0019830 del 07/05/2026;

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati e sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree

dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

DATO ATTO che come indicato nel “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” e comunicato al Comune di Bovezzo dall’ATS – Direzione Generale di Brescia con nota registrata agli atti al protocollo n. 6170 del 13/05/2026 è necessario intraprendere anche per l’anno 2026 le misure più efficaci per prevenire il diffondersi delle malattie trasmesse dai vettori ovvero:

- disinfestazione ordinaria delle aree pubbliche tramite trattamenti larvicidi, da attivarsi sin dal mese di aprile e da mantenersi costanti (almeno 1 trattamento al mese) nel corso del tempo, anche in base alla specifica condizione locale;
- monitoraggio e vigilanza delle aree comunali: ricerca e rimozione dei focolai di sviluppo larvale, pulizia e manutenzione di quelli inamovibili, bonifica ambientale, e sfalcio dellavegetazione incolta, manutenzione delle aree verdi pubbliche, pulizia delle aree abbandonate e l’eliminazione di rifiuti;
- disposizione di ordinanza comunale per la disinfestazione larvicida nelle aree private da attivarsi sin dal mese di aprile e da mantenersi costanti (almeno 1 trattamento al mese) nel corso del tempo, anche in base alla specifica condizione locale;
- interventi di prevenzione ambientale in aree o situazioni di particolare abbondanza del vettore quali aree verdi di scuole, centri anziani, ospedali, parchi pubblici, cimiteri, fiere, mercati, manifestazioni di natura varia;
- attività di disinfestazione straordinaria in presenza di elevate densità di zanzare, tramite trattamenti larvicidi supplementari e/o uso focale di adulticidi in caso di necessità ed in maniera circoscritta e solo su indicazione di ATS.

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

CONSIDERATO di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento sino al 30 novembre 2026, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

PRESO ATTO che a fronte del pregiudizio e del fastidio rappresentati corre l’obbligo per il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, promuovere ogni iniziativa che avverta la popolazione della potenziale pericolosità delle punture di insetti vettori ed adottare idonei comportamenti per un suo contenimento;

DATO ATTO che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative volte sia a informare e sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare nonché ad attivare misure di monitoraggio e disinfestazione da zanzara sul territorio comunale per il corrente anno;

RITENUTO pertanto di adottare per adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell’ambiente;

VISTO il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA CHE VENGANO SEGUITE LE SEGUENTI PRECAUZIONI:

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree dei centri commerciali, ecc.), di:

a. effettuare interventi di disinfestazione larvicida nelle aree private da mantenersi costanti (almeno 1 trattamento al mese) nel corso del tempo e comunque fino al 30 Novembre 2026;

b. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

c. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe installate per il monitoraggio dell'infestazione;

d. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

e. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

f. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

a. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

Ai conduttori di orti, di:

- a. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- b. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- a. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

- a. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, di:

- a. eliminare i sottovasi posti all'aperto o, in alternativa, cambiare l'acqua almeno una volta alla settimana svuotandola sul terreno (non nei tombini) o introdurre nel sottovaso apposite pastiglie di prodotti larvicidi;
- b. riempire di sabbia i vasi contenenti fiori finti qualora posti all'aperto;

c. rimuovere l'acqua stagnante da ogni vaso o incavo eventualmente presente sulle tombe all'aperto;

d. rimuovere l'acqua da secchi, bidoni, carriole ecc.. dopo l'uso o precipitazione atmosferica, svuotandoli sul terreno (e non nei tombini) e mantenerli capovolti.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D.Lgs. 267/2000 che va da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500;

La responsabilità per le inadempienze verranno fatte ricadere su coloro i quali risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove l'inadempienza avrà avuto luogo;

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Bovezzo, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite affissione di pubblici avvisi nei cimiteri e sul territorio comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online sul sito web istituzionale del Comune;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Mabellini Claudia, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e per informazioni è possibile contattare il geom. Simona Cella dell'Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

•ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

•ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 Novembre 1971

Il Sindaco
Sara Ghidoni

Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.